



SENT. 175/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere-relatore
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Cosmo	SCIANCELEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 60020 del registro di segreteria proposto da:

OMISSIS, c.f. OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'avv. Enrico Antonio Cleopazzo del Foro di Pordenone (PEC: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico (PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden

(PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e e presso gli stessi

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n. 276/2021,

depositata in data 13.12.2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, all'udienza pubblica del 20 maggio 2025, con l'assistenza della dott.ssa

Alessandra Carcani, il magistrato relatore che ha esposto una breve

relazione, l'avv. Paolo Celli in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio

Cleopazzo per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto

respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, sottoufficiale in quiescenza

della Guardia di Finanza, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della

quota retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione

dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non,

come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista

dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto che il

numero degli anni di servizio maturati dal ricorrente, in quiescenza dal 17

settembre 2019, alla data del 31 dicembre 1995, pari a 12 anni e 3 mesi e 1

giorno, non consentisse l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 44%

prevista dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Riteneva altresì di non poter

accogliere la domanda attorea di applicazione dell'aliquota del 2,44% per

ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995, formulata dal ricorrente nella memoria di precisazione delle conclusioni, ritenendola infondata, sulla scorta di un percorso argomentativo teso a criticare i principi posti in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite di questa Corte nelle sentenze n.1 e n.12/QM/2021, in quanto non vincolanti ai fini del decidere.

2. Con atto d'appello ritualmente proposto, notificato all'Inps in data 15 maggio 2022 e depositato in data 31 maggio 2022, il pensionato ha contestato la decisione della Sezione veneta deducendo "*violazione e falsa applicazione dell'art. 54 TU n. 1092/1973*". A sostegno del gravame ha richiamato la sentenza n.1/QM/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ove i giudici nomofilattici hanno individuato il corretto procedimento di calcolo della quota retributiva per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avessero maturato un'anzianità di 18 anni; nella testè richiamata sentenza, secondo l'assunto difensivo, è stato puntualizzato che la quota retributiva dei militari deve essere calcolata applicando l'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995. In tal senso, dunque, l'appellante rassegnava le conclusioni per la riforma della sentenza, precisando altresì che tale richiesta non configurava una *mutatio libelli* e, in ogni caso, che la portata innovativa dell'arresto giurisprudenziale delle Sezioni riunite contabili rientrava in quei "*gravi motivi*" richiesti dall'art. 164 c.p.c. per autorizzare una domanda nuova.

3. Con memoria depositata in data 16 aprile 2025 si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale rimettendosi alle determinazioni di questa Corte. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, ha chiesto l'applicazione del coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del

2,44% sull'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

4. In data 30 aprile 2025, l'appellante ha depositato una memoria di precisazione delle conclusioni nella quale dichiara, senza produrre allegata documentazione, che l'INPS, nelle more del giudizio, ha provveduto a ricalcolare il trattamento pensionistico in adesione ai criteri dettati dalla sentenza n.1/2021/QM citata, sicché ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. All'odierna udienza, l'avv. Paolo Celli, in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio Cleopazzo ha confermato la richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere avanzata dal procuratore costituito, richiesta alla quale ha aderito oralmente l'avv. Giuseppina Giannico.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Come evidenziato nelle premesse in fatto, il difensore dell'appellante, con la memoria del 30 aprile 2025, ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere; richiesta ribadita all'odierna udienza alla quale ha aderito oralmente il legale dell'INPS.

Come sovente chiarito da questa Sezione in analoghe fattispecie (*ex multis* sentenze n. 671/2022, n.127/2023, n.49/2024, n. 298/2024), tale richiesta è sussumibile nella fattispecie della rinuncia alla domanda *“il cui radicale effetto abdicativo investe sia l'ulteriore corso dell'azione, precludendolo per via della cessazione della materia del contendere, sia l'assetto provvisoriamente raggiunto con la pronuncia della sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto”* .

Ciò posto, la rinuncia all'azione *“a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte (Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021, sent. n. 33761 del 19/12/2019, sent. n. 23749 del 14/11/2011) che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi ...”*.

Ne consegue che *“la manifestazione dell'intenzione di rinunciare all'azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso (cfr. Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021 e sent. n. 2268 del 13/3/1999) ed impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, quest'ultima costituendo “il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, travolgendo l'intero iter processuale e, con esso la pronuncia resa in primo grado” (ex multis Sez.II app. n. 49/2024, n. 82/2024, n. 127/2023, n. 585/2022).*

Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Riguardo alle spese, tenuto conto che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'appellante in tempi ragionevoli in considerazione dell'elevato numero delle partite pensionistiche gestite, si ritiene che possano essere integralmente compensate ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

	6	SENT. 175/2025	
	pronunciando:		
	-dichiara cessata la materia del contendere;		
	-compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.		
	Il giudice estensore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 24 LUG. 2025		
	p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 24 LUG. 2025		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	(Firmato digitalmente)		
	Il Funzionario Preposto		

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 24 LUG. 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco